



CIRCOLARE N° 9 DEL 4 AGOSTO 2008

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (TU)

**PROROGA PER L'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AL 1° GENNAIO 2009**

La G.U. n. 180 del 2 agosto 2008, pubblica la Legge 129/2008, che prevede la proroga al 1° gennaio 2009 per l'adeguamento del documento di valutazione dei rischi alle nuove norme contenute nel testo unico. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. 626/94 e norme collegate.

All'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto la decorrenza degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" sono state sostituite dall'espressione "a decorrere dal 1° gennaio 2009".

Mediante tale proroga il legislatore ha ulteriormente ritardato l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di valutazione dei rischi, con l'effetto di prolungare fino al 1° gennaio 2009 la vigenza dell'articolo 4 (commi 1, 2 e 3) del D.Lgs. 626/94, nonché la vigenza della relativa disposizione sanzionatoria contenuta nell'articolo 89 (comma 1) del medesimo decreto, di seguito riportati:

Art. 4.

*"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta **tutti** i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.*

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;*
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);*
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.*

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva."

Art. 89.

"Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1549,00 euro a 4131 euro per la violazione degli articoli 4, commi 2 [...]".

A partire dal 1° gennaio 2009 il documento di valutazione dei rischi aziendale dovrà invece essere redatto secondo i nuovi contenuti e le modalità (e, inutile dirlo, con i riferimenti normativi) di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e di cui ai titoli specifici aventi ad oggetto la valutazione dei rischi all'interno del testo unico. A decorrere da tale data verranno inoltre applicate al datore di lavoro le nuove sanzioni previste dall'articolo 55 del D.Lgs. 81/2008 in caso di omessa o carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché le disposizioni sanzionatorie contenute nei titoli specifici (v. articolo 298 D.Lgs. 81/2008: "Principio di specialità. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.").